

(N. 453-C)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere) del Senato della Repubblica nella seduta del 22 giugno 1949*

*modificato dalla III Commissione permanente (Diritto, procedura e ordinamento giudiziario, affari di giustizia, autorizzazioni a procedere) della Camera dei deputati nella seduta del 14 luglio 1949  
(V. Stampato N. 645)*

*modificato dalla 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere) del Senato della Repubblica nella seduta del 6 ottobre 1949*

*modificato dalla III Commissione permanente (Diritto, procedura e ordinamento giudiziario, affari di giustizia, autorizzazioni a procedere) della Camera dei deputati nella seduta del 16 febbraio 1950  
(Vedi stampato N. 645-B)*

**presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia**

(GRASSI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(PELLA)

**e col Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

**TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
L' 8 FEBBRAIO 1950**

Estensione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia delle carceri, della razione viveri, in natura o in contanti, di cui, per l'articolo 5 del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, godono i pari grado dell'Arma dei carabinieri.

DISEGNO DI LEGGE  
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Con decorrenza 1° aprile 1949 agli ufficiali, ai sottufficiali, alle guardie scelte, alle guardie ed agli allievi del Corpo degli agenti di custodia è concessa la somministrazione della razione viveri, in natura o in contanti, di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6.

Art. 2.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, sullo stato di previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia le somme occorrenti per l'applicazione della presente legge utilizzando, all'uopo, le maggiori entrate risultanti dal IV provvedimento di variazioni di bilancio per l'esercizio 1948-1949.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

DISEGNO DI LEGGE  
MODIFICATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Agli ufficiali, ai sottufficiali, alle guardie scelte, alle guardie ed agli allievi del Corpo degli agenti di custodia è concessa la somministrazione della razione viveri, in natura o in contanti, di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6.

Tale somministrazione sarà corrisposta dal 1° aprile 1949.

Con successivo provvedimento legislativo si provvederà alla corresponsione degli arretrati, a' sensi del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6.

Art. 2.

*Identico.*

Art. 3.

*Identico.*

*Il Presidente della Camera dei deputati*

GRONCHI.